



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68	OGGETTO:	ART. 208 D. LGS. 30/04/1992, N. 285 - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E.F. 2012.
DATA 12/07/2012		

L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO DODICI DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 18,50, NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NATALINO	BARBATO	SINDACO	X	
GIANCARLO	TROTTA	ASSESSORE	X	
CLAUDIO	D'AMBROSIO	ASSESSORE ESTERNO	X	
TOTALE			3	==

PRESENTI TOTALE 3

TOTALE ASSENTI ==

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA.

IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DI CUI ALL'OGGETTO.



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Delibera Giunta n. 68

del 12/07/2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

////	TIPO DI PARERE	ESITO	DATA	NOME DEL RESPONSABILE	FIRMA RESPONSABILE
X	REGOLARITÀ CONTABILE	FAVOREVOLE	12/07/2012	AMENDOLA DR. GIOVANNI	F.TO AMENDOLA DR. GIOVANNI

VISTO l'art. 208 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii. ed in particolare:

- il comma 1 "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";
- il comma 4 "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";
- il comma 5 "Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4";
- il comma 5-bis "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale";

VISTO, altresì, l'art. 142 del medesimo D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- il comma 12-bis "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

- *il comma 12-ter "Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";*
- *il comma 12-quater "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze";*

VISTO, altresì, l'art. 25 della Legge 29/07/2010, n. 120 ed in particolare:

- *il comma 2 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità";*
- *il comma 3 "Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2";*

TENUTO CONTO:

- che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 deve essere determinata annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale;
- che il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ha previsto un preciso obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma del citato art. 208 del codice;

CONSIDERATO:

- che è in corso di formazione il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
- che risulta, pertanto, necessario determinare sin d'ora la prevedibile entrata per sanzioni che sarà accertata dal Comune nel corso dell'anno 2012 al fine di determinare e destinare alle finalità previste dai commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 la quota relativa;

DATO ATTO:

- che per l'anno 2012 è prevedibile un'entrata complessiva di €.600,00 per proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, da iscrivere alla Risorsa 500 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale destinare l'intera somma dei proventi di cui innanzi alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 30/04/1992, n. 285;
- che per l'anno 2012 non sono prevedibili proventi per sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTA la Legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012);

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 20/06/2012 di differimento al 31 agosto 2012 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;

Delibera

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che per l'anno 2012 è prevedibile un'entrata complessiva di **€ 600,00** per proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada e che la stessa sarà iscritta alla Risorsa 500 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
3. di destinare l'intera somma di cui innanzi alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

Descrizione spesa	Intervento e Capitolo del bilancio 2012	Importo €.
servizi per la circolazione stradale	1080102/3	400,00
manutenzione strade	1080102/1	200,00

4. di iscrivere le previsioni degli interventi di spesa e delle risorse di entrata secondo la ripartizione sopra stabilita nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;
5. di dare atto che per l'anno 2012 non sono previsti proventi per sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione, stante l'urgenza di provvedere.

***** fine deliberazione *****



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

ENTRATE		Stanziamiento 2012		€	
cod	Descrizione				
risorsa mecc.		12.50%	12.50%	22.50%	50%
		Segnaletica strade	Accertamento Controllo Attrezzatura Automezzi	Manutenz. strade Piani di sic. Strade Corsi did. Scuole Ass.-previdi. Personale assunzione stagionali Progetti obiettivi Attrezz. -automezzi	Spese generali
		75.00	75.00	150.00	300.00
USCITE		Stanziamiento 2012		Importo	
interventi cap.	Descrizione				
	Personale a tempo determinato				
	Oneri riflessi				
	Irpe	0.00	0.00	0.00	0.00
USCITE		Stanziamiento 2012		Importo	
interventi cap.	descrizione				
1030102	3 Carburante				150.00
1030103	03 Manutenzione automezzi vigili				300.00
1080102	03 Segnaletica stradale	200.00			
1080102	1 Manutenzioni stradali			700.00	
	Totale	200.00	0.00	700.00	450.00
USCITE		Stanziamiento 2012		Importo	
interventi cap.	descrizione				
	Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica				
	Totale	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale Spesa	1.350.00	200.00	700.00	450.00

Delibera Giunta n. 68

del 12/07/2012

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

IL PRESIDENTE

f.to DR. NATALINO BARBATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. GIOVANNI AMENDOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL SITO INTERNET [HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/](http://www.comune.stio.sa.it/).

Addì **20.07.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. GIOVANNI AMENDOLA

ESEGUIBILITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. GIOVANNI AMENDOLA

ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3, DEL D.Lgs. 267/2000, È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI AMENDOLA

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI AMENDOLA